



Genova, 8 maggio 2020

Oggetto: Circolare informativa n. 04/20

Sommario

Sezione 1: Aggiornamenti in breve	2
1. Emergenza Coronavirus: le misure restrittive in vigore dal 4 al 17 maggio.....	2
2. Conversione in legge del D.L. 18/2020 “Cura Italia”	2
3. Circolare Agenzia delle Entrate 11/2020: Ulteriori risposte a quesiti sul Decreto Cura Italia e Decreto Liquidità.....	4
4. Rinviata l’adozione facoltativa/obbligatoria del nuovo tracciato xml delle e-fatture.....	6
5. Proroga per l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle e-fatture.....	7
6. Necessità di verificare le dichiarazioni d’intento ricevute tramite il cassetto fiscale.....	7
7. Trasmissione dati per Ecobonus e Bonus Casa	7
8. Interpello 117/2020: prova della cessione intracomunitaria con clausola ex-works.....	8
9. Fatturazione delle spese di sanificazione, profili critici.....	8
10. Regione Liguria, adeguamento processi produttivi PMI a causa dell’emergenza Covid-19	8
Sezione 2: Approfondimenti	10
11. Verifica del presupposto della continuità aziendale, effetti della diffusione del Covid-19	10
12. OIC 9 - impairment test, effetti della diffusione del Covid-19.....	10
13. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza.....	11
Sezione 3: Principali adempimenti	18
14. Mese di maggio 2020	18

Genova

Via XX settembre 33/7
16121 GENOVA
Tel +39 010 5705003
Fax +39 010 9845507

Milano

Piazza Velasca 8
20122 MILANO
Tel +39 02 76004104
Fax +39 02 76000714

Savona

Via Paleocapa 19/3
17100 SAVONA
Tel +39 019 814255
Fax +39 010 9845507



Sezione 1: Aggiornamenti in breve

1. Emergenza Coronavirus: le misure restrittive in vigore dal 4 al 17 maggio

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020 è stato pubblicato il DPCM 26 aprile 2020, che prevede nuove misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili all'intero territorio nazionale.

Il DPCM, che è entrato in vigore lo scorso 4 maggio e produrrà effetti fino al 17 maggio 2020 compreso, salvo successive proroghe, segna ufficialmente il via alla cd. "Fase 2" nel contrasto alla diffusione del virus COVID-19, prevedendo delle misure meno restrittive del precedente DPCM 10 aprile 2020.

2. Conversione in legge del D.L. 18/2020 "Cura Italia"

La l. 27/2020 di conversione, con modifiche, del D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia") è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29.04.2020. La stessa legge dispone innanzitutto l'abrogazione, tra gli altri, del D.L. 9/2020. Il suddetto decreto, infatti, non è stato convertito in legge, in quanto le previsioni accolte nello stesso sono state recepite nella richiamata legge di conversione.

Di seguito si richiamano, in sintesi, alcune delle principali novità introdotte nel corso dell'iter di conversione in Legge:

Sospensione dei versamenti

Tra le principali novità, rispetto al previgente quadro normativo, deve essere segnalata l'estensione della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi dal 2.3.2020 e fino al 30.4.2020 anche agli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite, richiamati tra i soggetti maggiormente colpiti dalla crisi in corso.

L'articolo 62 estende la sospensione dei versamenti Iva (originariamente limitata alle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza) anche alla Provincia di Brescia.

Credito d'imposta negozi e botteghe

In sede di conversione è stato stabilito che il credito d'imposta in oggetto non è soggetto a tassazione ai fini Irpef/Ires e Irap.

Inoltre, per espressa disposizione normativa, l'importo non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

Deduzioni e detrazioni per erogazioni liberali

Con la conversione in legge del Decreto Cura Italia, la detrazione è stata riconosciuta anche a fronte



delle erogazioni liberali a favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti.

La stessa estensione è stata prevista anche nell'ambito della disciplina riservata alle deduzioni dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali.

Attività di controllo: proroga termini prescrizione e decadenza

È stato abrogato il richiamo alle previsioni cui all'articolo 12, comma 2, D.Lgs. 159/2015: non opera più pertanto, la proroga di 2 anni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli Uffici, in forza della quale i termini di accertamento per l'anno 2015 sarebbero scaduti nel 2022.

Deleghe agli intermediari per via telematica

In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, e fino alla cessazione della stessa, i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o del mandato all'incarico sottoscritta e della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In alternativa, è consentita la presentazione in via telematica di deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell'interessato.

La regolarizzazione delle deleghe o dei mandati e della documentazione deve comunque intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande all'Inps, alle amministrazioni pubbliche locali, alle università e agli istituti di istruzione universitaria pubblici e ad altri enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati.

Novità per il non profit

Per i beneficiari del riparto delle somme del cinque per mille viene riconosciuta la possibilità, per il solo anno 2020, di redigere l'apposito rendiconto entro 18 mesi dal ricevimento delle somme.

Sempre per il 2020 viene estesa la possibilità di approvare i bilanci entro il 31.10 anche a tutti gli enti non commerciali e comunque a tutte le associazioni, riconosciute e non riconosciute, comitati e fondazioni.

Sono inoltre estese le previsioni in materia di approvazione del bilancio di cui all'articolo 106 D.L. 18/2020 anche alle associazioni e alle fondazioni, diverse dalle Onlus, Odv (organizzazioni di volontariato) e Aps (associazioni di promozione sociale).



3. Circolare Agenzia delle Entrate 11/2020: Ulteriori risposte a quesiti sul Decreto Cura Italia e Decreto Liquidità

La circolare n. 11/E, pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 6 maggio, fornisce ulteriori chiarimenti interpretativi sull'applicazione delle misure fiscali previste dal DI n. 18/2020 (DI Cura Italia) e dal DI n. 23/2020 (DI Liquidità) a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. I quesiti a cui l'Agenzia ha fornito risposta sono stati inviati dalle associazioni di categoria, da professionisti e contribuenti e dalle Direzioni Regionali, e spaziano dalla sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali e i procedimenti amministrativi agli effetti degli atti in scadenza sino al bonus ai lavoratori dipendenti.

Si riportano di seguito alcune delle risposte fornite:

Mascherine: sì alla detrazione, ma attenzione a quelle non conformi - Le spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, possono essere detratte nell'ambito delle spese sanitarie della dichiarazione dei redditi (nella misura del 19% della parte che eccede i 129,11 euro), ma occorre verificare che nello scontrino o nella fattura siano indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Per farlo si può controllare che nello scontrino o nella fattura di acquisto del dispositivo sia riportato il codice AD "spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE". In mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE per i dispositivi compresi nella «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della Salute, mentre per quelli non compresi nell'elenco dovrà essere conservata anche l'attestazione di conformità alla normativa europea.

Erogazioni liberali alla protezione civile - Le erogazioni liberali in denaro al Dipartimento della Protezione Civile per l'emergenza Covid-19 devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. La detrazione non spetta, quindi, per le erogazioni effettuate in contanti. Per poter usufruire della relativa detrazione è sufficiente che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei conti correnti dedicati all'emergenza epidemiologica COVID-19. Per quanto riguarda, invece, le erogazioni in denaro al Dipartimento della Protezione Civile, per il tramite piattaforme di *crowdfunding* (nonché quelle eseguite per il tramite degli enti di cui all'articolo 27 della legge n. 133 del 1999) i contribuenti devono essere in possesso anche della ricevuta del versamento o della ricevuta attestante l'operazione effettuata su piattaforme dalla quale emerga che la donazione è stata versata sui conti correnti bancari dedicati all'emergenza COVID-19.



Le sospensioni varate per adempimenti e procedimenti– La circolare chiarisce come agiscono le sospensioni previste dai due decreti su alcuni obblighi fiscali. Per esempio, viene chiarito che sono spostati al 30 giugno 2020 i termini per la presentazione della dichiarazione annuale Iva, del modello TR, della comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020 e dell’"esterometro" del primo trimestre 2020. Si sposta dal 31 maggio al 30 giugno anche la denuncia annuale da parte degli assicuratori dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati, ai fini del calcolo dell’imposta sulle assicurazioni. Sospeso infine l’obbligo di denuncia di eventi successivi alla registrazione di un atto (articolo 19 DPR n. 131/1986).

Liquidazione IVA di gruppo - È sufficiente che anche uno solo dei soggetti abbia subito una diminuzione del fatturato, purché i ricavi dell’attività dallo stesso svolta siano prevalenti rispetto a quelli totali a livello di gruppo. Se la condizione di prevalenza non è realizzata, la singola società può essere esclusa dalla liquidazione periodica di gruppo.

È possibile sospendere l’Iva della singola società anche nel caso in cui la sospensione sia prevista in considerazione dell’attività svolta dalla stessa (e, quindi, non solo a fronte della riduzione del fatturato). I chiarimenti valgono anche con riferimento alla liquidazione periodica eseguita dal Gruppo Iva.

Sì agli accordi di conciliazione a distanza – La circolare conferma che non solo è possibile, ma è opportuno concludere accordi di conciliazione a distanza fuori udienza durante il periodo emergenziale, in modo da evitare contatti fisici e spostamenti e tutelare così la salute di dipendenti e cittadini. In merito possono essere utilizzate le indicazioni sulla gestione a distanza del procedimento di accertamento con adesione già fornite nella circolare n. 6/E del 23 marzo 2020. Il deposito dell’accordo conciliativo, che può essere effettuato da ciascuna delle parti non oltre l’ultima udienza di trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo grado, deve essere effettuato tramite S.I.Gi.T. (Sistema informativo della Giustizia Tributaria).

La sospensione dei termini nei procedimenti di adesione – Nel caso di istanze di accertamento con adesione presentate a seguito della notifica di un avviso di accertamento si applica la sospensione per l’impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile prevista dall’articolo 83 del Dl Cura Italia, poi estesa fino all’11 maggio dal Dl Liquidità. A questa sospensione, precisa la circolare, si sommano la sospensione di 90 giorni prevista nel procedimento di adesione e la sospensione del periodo feriale nel caso in cui il termine del ricorso ricadesse tra il 1° e il 31 agosto. Quindi, ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio scorso, il termine per la conclusione dell’adesione o per la presentazione del



ricorso scadrà il 22 settembre 2020.

Crediti d'imposta negozi e botteghe - Viene chiarito che rientrano nel calcolo del credito d'imposta anche le spese condominiali pattuite come voce unitaria con il canone di locazione e rientrano anche le spese per l'affitto unitario di una pertinenza (del locale C/1) accatastata ad esempio in C/3, naturalmente se utilizzata per lo svolgimento dell'attività.

Premi relativi a polizze stipulate a copertura del rischio di contrarre il Covid-19 - I premi versati dal datore di lavoro in favore della generalità o di categorie di dipendenti, a seguito della stipula di polizze a copertura del rischio di contrarre il COVID-19, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 51, comma 2, lettera f-quater), del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, pertanto, non concorrono alla formazione del reddito imponibile da lavoro dipendente dei lavoratori interessati.

Altri chiarimenti – La circolare fornisce anche diversi chiarimenti in merito al riconoscimento del bonus ai lavoratori dipendenti che hanno lavorato presso la propria sede nel mese di marzo, in particolare riguardo alle modalità di calcolo del limite reddituale di 40mila euro.

4. Rinviata l'adozione facoltativa/obbligatoria del nuovo tracciato xml delle e-fatture

Con il provvedimento n. 166579 del 20.04, l'Agenzia delle Entrate ha modificato i termini originariamente previsti rispettivamente per il 4.05.2020 e il 1.10.2020 per l'utilizzo facoltativo e successivamente obbligatorio delle nuove specifiche tecniche di fatturazione elettronica che prevedono, fra l'altro, l'implementazione delle codifiche "Tipo Documento" e "Natura", da inserire nel tracciato XML delle e-fatture, che potranno così esprimere un maggior livello di dettaglio e meglio rappresentare l'operazione effettuata. La stessa tempistica trova applicazione anche per le fatturePa. Lo "slittamento" dell'adozione facoltativa, originariamente previsto per il 4 maggio 2020, consegue all'attuale situazione di emergenza correlata alla diffusione del coronavirus.

Pertanto, a partire dal 1.10.2020 e fino al 31.12.2020, il Sistema di interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema sia con quello attualmente in vigore mentre, dal 1.01.2021, il Sistema di interscambio accetterà solo fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema.



5. Proroga per l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle e-fatture

Con il provvedimento 4.5.2020 n. 185115, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato la proroga del periodo transitorio nel quale è possibile accedere liberamente al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

L'adesione al servizio sarà infatti possibile sino al 30.9.2020, dopo di che non sarà più consentita la visualizzazione e il download delle fatture transitate mediante il Sistema di Interscambio a decorrere dall'1.1.2019 (data di entrata in vigore dell'obbligo pressoché generalizzato di fatturazione elettronica). Dopo la consegna del documento, infatti, l'Agenzia delle Entrate memorizzerà i dati che le saranno necessari per le attività di assistenza e di controllo automatizzato, fino a che non saranno decorsi i termini per l'accertamento o sino alla definizione di eventuali giudizi.

Sarà comunque possibile scegliere di aderire al servizio in data successiva al 30.9.2020. In tale circostanza, tuttavia, saranno consultabili soltanto le fatture emesse e ricevute - mediante Sistema di Interscambio - dal giorno successivo a quello in cui l'adesione risulta attestata dall'Agenzia.

6. Necessità di verificare le dichiarazioni d'intento ricevute tramite il cassetto fiscale

Per rendere effettivamente efficace la novità normativa, il Provvedimento AdE del 27/02/2020 ha previsto che, dal 2 marzo, il fornitore dell'esportatore abituale ha la possibilità di visualizzare nel proprio cassetto fiscale le dichiarazioni di intento di cui risulta destinatario; dal cassetto fiscale il fornitore ricaverà gli "estremi del protocollo di ricezione", dato questo che deve essere necessariamente inserito in fattura, intendendo per tale obbligo la trasposizione in un campo del file XML.

Quando (sul cassetto fiscale) si apre la singola dichiarazione di intento, sul file PDF che si genera, compare l'identificativo della persona che ha eseguito la richiesta e la data della richiesta di visualizzazione. È quindi, purtroppo, facilmente prevedibile come possa essere richiesta l'esibizione delle copie di queste dichiarazioni di intento con la data di visualizzazione, per confrontarle con le fatture emesse in non imponibilità.

Per questo motivo si consiglia, anche se si ricevono fisicamente o via email le lettere di intento, di effettuare questa verifica sul cassetto fiscale, in quanto, salvo maggiori chiarimenti, sembrerebbe l'unica prova per dimostrare il momento in cui si è riscontrata la dichiarazione di intento che, si ricorda, deve precedere l'emissione della fattura in regime di non imponibilità.

7. Trasmissione dati per Ecobonus e Bonus Casa

È operativo dal 31.03.2020 il sito detrazionifiscali.enea.it per la trasmissione all'Enea dei dati relativi agli interventi di efficienza energetica che consentono la fruizione dell'ecobonus e del bonus casa, per i lavori



relativi al 2020. Il termine per la trasmissione dei dati è di 90 giorni dalla data di fine lavori; per gli interventi conclusi tra il 1.01.2020 e il 25.03.2020, il termine decorre dal 25.03.2020.

8. Interpello 117/2020: prova della cessione intracomunitaria con clausola ex-works

Nelle cessioni di beni intra-Ue con clausola ex works, la fattura di vendita - anche se non fa scattare la presunzione legale prevista dal regolamento UE 1912/2018 - può costituire prova della vendita comunitaria, purché sia accompagnata ad altri documenti:

- CMR firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta;
- documentazione bancaria attestante il pagamento della merce;
- dichiarazione del cessionario di ricevimento dei beni;
- corretta presentazione degli elenchi Intrastat.

A ritenere legittimo il descritto quadro probatorio è la prassi nazionale con la risposta all'interpello n. 117 pubblicata il 23 aprile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

9. Fatturazione delle spese di sanificazione, profili critici

La fatturazione delle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro previste dall'art. 64 del DL 18/2020 convertito, per le quali può competere il credito d'imposta del 50%, può esporre prestatore e committente a rischi di errore quando l'intervento di sanificazione si configura come prestazione di servizi.

Tali prestazioni possono infatti essere rese da soggetti che erogano servizi di pulizie, specializzate e non, con potenziale commistione nell'addebito fra semplice pulizia e sanificazione.

In particolare, ad avviso della stampa specializzata, occorre che i corrispettivi relativi alle prestazioni di sanificazione, soggette ad IVA secondo le modalità ordinarie (ossia con IVA esposta), siano indicati in fattura separatamente rispetto a quelli relativi alle prestazioni di pulizia, soggette ad IVA con applicazione del reverse charge in presenza di committente soggetto passivo.

Se la fatturazione dovesse risultare unitaria, ricomprendendo indistintamente pulizia e sanificazione, si dovrà applicare il "regime dell'IVA esposta" in tutti i casi.

10. Regione Liguria, adeguamento processi produttivi PMI a causa dell'emergenza Covid-19

La Regione Liguria ha approvato, con delibera del 24 aprile 2020, un bando per sostenere gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese in forma singola o associata (forma cooperativa o consortile), per aiutarle a garantire il rispetto delle linee guida nazionali e regionali e delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19.



Con un contributo a fondo perduto fino al 60% i fondi serviranno ad attrezzare adeguatamente le imprese agli standard che verranno richiesti per operare in sicurezza.

La misura consente:

- gli interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, attrezzature, sistemi di controllo e impianti;
- le opere edili necessarie per l'adeguamento delle misure di sicurezza;

Il bando sarà attivo dal 26 al 29 maggio con un importo massimo concedibile di 15 mila euro e avrà carattere retroattivo per spese riferite a iniziative avviate a partire dal 23 febbraio 2020. Al vaglio la possibilità di finanziare anche il restante 40%, in modo da coprire il 100% dell'esborso di cassa delle aziende. La procedura informatica sarà disponibile sul sito di Filse nella modalità offline dal prossimo 12 maggio.

Per maggiori informazioni si rimanda al seguente [link](#) sul sito FILSE.



Sezione 2: Approfondimenti

11. Verifica del presupposto della continuità aziendale, effetti della diffusione del Covid-19

Sul tema della continuità aziendale è intervenuto l'OIC con la bozza di documento interpretativo 6, che fornisce utili chiarimenti relativi alle disposizioni ex art. 7 del DL 23/2020 (attualmente in corso di conversione). L'articolo 7 del decreto "liquidità" consente di derogare al disposto del n. 1 dell'articolo 2423-bis del Codice civile il quale prevede che la valutazione delle voci va fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità dell'attività.

Con riguardo all'ipotesi più ricorrente, relativa ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2019, si chiarisce che «la società può avvalersi della deroga se sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell'esercizio (...) sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell'Oic 11».

Viene così confermata l'interpretazione secondo la quale la norma permette di allineare tutti i bilanci non ancora approvati al 23 febbraio alla data di chiusura dell'ultimo esercizio anteriore allo scoppio della pandemia: un riferimento temporale unitario, rappresentato di regola dal 31 dicembre 2019, al quale andrà cristallizzata la verifica della continuità aziendale ai fini delle valutazioni di bilancio.

In tali casi i revisori dovranno valutare con attenzione l'informativa fornita dalla società nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione e prevedere un apposito paragrafo d'enfasi nella propria relazione al bilancio.

12. OIC 9 – impairment test, effetti della diffusione del Covid-19

In data 5.5.2020, la Fondazione OIC ha pubblicato la versione definitiva della comunicazione in merito alla redazione del test di impairment in conseguenza dell'emergenza sanitaria causata dal COVID-19.

In particolare, è stato confermato che:

- ai fini della predisposizione del test di impairment delle immobilizzazioni in applicazione del documento OIC 9, l'emergenza sanitaria non deve essere considerata un indicatore di perdita di valore nei bilanci al 31.12.2019;
- qualora sussistano altri indicatori di perdita e vada quindi effettuato il test di impairment, gli effetti dell'epidemia non devono essere considerati nella predisposizione dei piani aziendali utilizzati per stimare i flussi finanziari futuri ai fini della determinazione del valore d'uso dell'immobilizzazione.

In aggiunta rispetto a quanto già previsto dalla bozza, è stato precisato che:

- restano validi gli obblighi di informativa previsti dall'OIC 9 (§ 37);
- le medesime conclusioni sono valide anche per i soggetti che possono redigere il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese, che, ai sensi dell'OIC 9 (§ 30), possono adottare l'approccio



semplificato per la determinazione delle perdite durevoli di valore basato sulla capacità di ammortamento.

13. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza

Emergenza Coronavirus: cumulabilità bonus asilo nido 2020 e bonus baby-sitting Covid-19

Con il Messaggio n. 1447 del 1° aprile 2020, l'INPS fornisce chiarimenti sulla cumulabilità del bonus asilo nido 2020 con il nuovo bonus baby sitting introdotto dall'articolo 23 del DL n. 18/2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), a sostegno delle famiglie per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole dal 5 marzo 2020.

In particolare, l'Istituto sottolinea che le suddette prestazioni sono compatibili tra loro e che pertanto il diritto al rimborso per il pagamento della retta dell'asilo (bonus asilo nido 2020) permane, sulla base della documentazione attestante l'effettivo sostenimento della spesa, anche per le mensilità riferite al periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia.

Emergenza Coronavirus: accesso agli ammortizzatori sociali anche per i lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020

Il DL n. 23 dell'8 aprile 2020 (c.d. Decreto Liquidità) estende la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di richiedere

- l'indennità CIGO e l'assegno ordinario (disciplinati dall'art. 19, DL n. 18/2020),
- l'accesso alla CIGD (disciplinata dall'art. 22, DL n. 18/2020),

anche per i lavoratori assunti nel periodo compreso tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 (e non più, dunque, solo per i lavoratori alle dipendenze alla data del 23 febbraio 2020 come inizialmente previsto).

Il DL n. 23 dell'8 aprile 2020 (c.d. Decreto Liquidità), all'art. 41, estende la possibilità per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di richiedere:

- la CIGO e l'assegno ordinario (disciplinati dall'art. 19, DL n. 18/2020),
- la CIGD (disciplinata dall'art. 22, DL n. 18/2020),

anche per i lavoratori assunti nel periodo compreso tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 (e non più, dunque, solo per i lavoratori alle dipendenze alla data del 23 febbraio 2020 come inizialmente previsto).

Viene, inoltre, disposta l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di CIGD presentate alle Regioni e alle Province Autonome.



Misure straordinarie COVID-19 per gli iscritti alla Cassa Qu.A.S.

A seguito della diffusione della pandemia COVID-19, la Cassa di assistenza sanitaria per i quadri (Qu.A.S.) ha comunicato l'introduzione di misure straordinarie, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, a favore degli iscritti per i casi di accertata positività al Coronavirus.

In particolare, viene previsto il riconoscimento di indennità per:

- il ricovero presso strutture pubbliche;
- l'isolamento domiciliare.

Fondo EST: a favore degli iscritti misure straordinarie e coperture in caso di positività al virus COVID-19

A seguito della diffusione dell'emergenza epidemiologica Coronavirus, il Fondo EST (Ente di assistenza sanitaria integrativa del commercio, del turismo, dei servizi e dei settori affini) ha adottato alcune misure straordinarie a favore delle aziende e di tutti i dipendenti iscritti.

Nell'ipotesi di positività al virus COVID-19 è stata prevista un'integrazione al piano sanitario, stabilendo delle coperture con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2020 e fino al 30 giugno 2020.

Si tratta, nello specifico, di:

- un'indennità giornaliera per ricovero;
- una diaria da isolamento domiciliare;
- un contributo per prestazioni di riabilitazione respiratoria.

Inoltre, viene garantita l'assistenza agli assicurati anche nel caso di ricorso ad ammortizzatori sociali a causa dell'emergenza sanitaria da parte delle aziende regolarmente iscritte al Fondo, nonché la non applicazione alle stesse di interessi e sanzioni nell'eventualità di ritardato pagamento della contribuzione.

Emergenza Coronavirus: istruzioni INPS per il conguaglio di CIGO e assegno ordinario in UNIEMENS

L'INPS, con il Messaggio n. 1775 del 27 aprile 2020, interviene per fornire istruzioni operative per quanto concerne il conguaglio delle prestazioni di integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario, nonché per la compilazione della denuncia UniEmens in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Istituto.

Aggiornato il protocollo nazionale COVID-19 sui luoghi di lavoro

In data 14 marzo, su invito della Presidenza del Consiglio, è stato sottoscritto il Protocollo condiviso di



regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro tra CGIL, CISL, UIL e Confindustria, Confapi, Rete Imprese Italia (in rappresentanza di Casartigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti) e Alleanza delle Cooperative.

Successivamente, con il DPCM 10 aprile 2020 sono state fornite ulteriori prescrizioni in merito alle condotte da osservare da parte delle attività produttive e commerciali non soggette a sospensione.

Il 24 aprile 2020 le Parti sociali hanno aggiornato il suddetto Protocollo con nuove misure di prevenzione e sicurezza da attuare al fine di integrare ulteriormente le misure di contenimento del contagio e adottare specifici protocolli in base all'attività produttiva svolta.

Per quanto il Protocollo si riferisca al DPCM 10 aprile 2020, le prescrizioni in esso contenute sono applicabili anche con riferimento alle misure previste dal DPCM 26 aprile 2020, che richiama più volte il Protocollo sottoscritto dalle Parti sociali in data 24 aprile.

Le modifiche e le novità apportate dal Protocollo siglato in data 24 aprile sono ispirate alla volontà di coniugare la tutela della salute dei lavoratori con la prosecuzione dell'attività di impresa.

In particolare, le novità introdotte rispetto al Protocollo del 14 marzo attengono:

- alla gestione del rientro sul posto di lavoro del dipendente risultato positivo al COVID-19;
- alle conseguenze per il datore di lavoro che non adotta le misure di protezione;
- alle modalità con cui operare il distanziamento dei lavoratori;
- all'obbligo di indossare DPI quali la mascherina chirurgica per chi abbia sintomi sospetti in azienda e per tutti coloro che lavorano in uno spazio comune;
- all'incremento delle funzioni del medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le aziende ammesse alla prosecuzione o alla ripresa dell'attività sono tenute al rispetto delle misure indicate dal DPCM del 10 aprile 2020 oltre alle previsioni contenute nel Protocollo del 24 aprile, da integrare con eventuali e ulteriori strumenti di protezioni individuate per la specifica realtà aziendale previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali o, in assenza di queste ultime, con quanto previsto dalle associazioni di categoria e dalle rappresentanze sindacali relative al proprio settore di attività.

L'azienda che non si attiene alle misure di protezione previste dal Protocollo aggiornato e a quelle specifiche dettate per la tipologia attività svolta dovrà sospendere l'attività produttiva o commerciale fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE



I contenuti dell'obbligo di informazione rimangono sostanzialmente invariati rispetto a quelli del Protocollo del 14 marzo, pertanto, il datore di lavoro dovrà informare i dipendenti e i terzi che accedono in azienda relativamente a:

- l'obbligo di rimanere nel proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- il divieto di ingresso o permanenza in azienda, con preventivo e tempestivo obbligo di dichiarare al datore di lavoro se, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro in azienda, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;
- l'obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Il Protocollo del 24 aprile, in aggiunta agli obblighi informativi di cui sopra, ha previsto l'onere in capo al datore di lavoro di informare adeguatamente i dipendenti circa il complesso delle misure adottate sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi specifici, a cui il personale deve attenersi, nonché fornire informazioni sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

MODALITÀ DI INGRESSO E USCITA IN AZIENDA

Ferma restando la possibilità di misurare la temperatura corporea all'ingresso dei locali aziendali e la facoltà del datore di richiedere, anche sotto forma di autocertificazione, l'attestazione da parte del dipendente o di chiunque voglia fare ingresso in azienda, di eventuali contatti con soggetti contagiati o la provenienza negli ultimi 14 giorni da zone ad alto rischio epidemico, sono state dettate, con il Protocollo aggiornato al 24 aprile, nuove regole in materia di ingresso in azienda del lavoratore risultato positivo al COVID-19.

Il lavoratore che rientri in azienda dopo essere risultato positivo al Covid-19 dovrà presentare la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Inoltre, laddove l'autorità sanitaria di competenza imponga misure aggiuntive specifiche come, ad



esempio, l'esecuzione del tampone per tutti i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione con le autorità sanitarie stesse.

ACCESSO DI FORNITORI ESTERNI

Dopo l'integrazione del Protocollo in commento sono stati introdotti nuovi obblighi in capo ad appaltatore e committente:

- in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti;
- l'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

Restano invariate le altre misure di prevenzione sulla diversificazione delle entrate e delle uscite tra personale e fornitori esterni, sull'utilizzo di servizi igienici distinti rispetto a quelli in uso dal personale, sull'obbligo del mantenimento della distanza di almeno un metro sia per i dipendenti che fruiscono di mezzi di trasporto forniti dal datore di lavoro, che per il terzo conducente del mezzo di trasporto che non possa rimanere sul mezzo durante le fasi di carico e scarico.

PULIZIA E SANIFICAZIONE

In aggiunta all'obbligo di sanificazione e igienizzazione quotidiana e periodica dell'azienda e in particolare delle aree comuni, nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, soprattutto in occasione della riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della Circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della salute.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Ferme restando le precauzioni igieniche individuali da rispettare da parte di tutti i dipendenti e i soggetti terzi presenti in azienda, con particolare riferimento alla pulizia delle mani, il datore di lavoro, oltre a mettere a disposizione idonei mezzi detergenti e a raccomandare una frequente detersione con acqua e sapone, deve inoltre collocare i suddetti detergenti in posizioni tali da essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser da ubicare in punti facilmente individuabili dai lavoratori e dai soggetti estranei che facciano ingresso in azienda.



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Oltre agli strumenti di protezione previsti dal Protocollo aggiornato al 24 aprile, dovranno essere adottati dispositivi di protezione individuale idonei, calibrati sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda.

Nello specifico, è stato reso obbligatorio, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come previsto dal DL n. 9/2020 (art. 34) in combinato con il DL n. 18/2020 (art. 16, c. 1).

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Il Protocollo raccomanda di preferire e favorire, ove possibile, il lavoro a distanza (smart working) anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

Laddove non fosse possibile adottare la modalità di lavoro agile, deve essere garantito il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una riorganizzazione degli spazi lavorativi, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e dei locali aziendali.

Ad esempio, nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati da uffici dismessi o sale riunioni inutilizzate.

In generale, il datore di lavoro deve riorganizzare la struttura aziendale, per distanziare le postazioni lavorative e incentivare la turnazione dei lavoratori in modo da ridurre il più possibile la presenza del personale in contemporanea e gli assembramenti all'entrata e all'uscita attraverso la flessibilità di orari. Tali strategie dovranno essere osservate per evitare aggregazioni anche durante il tragitto casa-lavoro e ridurre l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici.

Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

Sono confermate le condotte previste dal Protocollo del 14 marzo da mettere in atto per la gestione di una persona che presenti sintomi riconducibili al contagio da COVID-19.

Oltre all'immediato isolamento del lavoratore che presenti sintomi sospetti, il soggetto deve essere subito dotato, ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Il Protocollo integrato alla data del 24 aprile 2020 ha intensificato le funzioni e le responsabilità del medico competente, egli infatti:



- potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;
- alla ripresa delle attività, dovrà essere coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19;
- per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, dovrà effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro (prevista dal D.Lgs n. 81/2008 a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, ma indipendentemente dalla durata dell'assenza stessa), al fine di verificare l'idoneità alla mansione, nonché per valutare profili specifici di rischio.

È raccomandato che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO

Il Protocollo aggiornato ha previsto che laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non fosse possibile costituire comitati aziendali per la verifica e il rispetto delle misure previste, verrà creato un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, se presenti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle Parti sociali.

Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19.



Sezione 3: Principali adempimenti

14. Mese di maggio 2020

DATA	ADEMPIMENTO	
5 Maggio	DICHIARAZIONE PRECOMPILATA	Il contribuente e i soggetti delegati potranno visualizzare la dichiarazione precompilata e l'elenco delle informazioni disponibili, con l'indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative. Il 730 potrà essere inviato a partire dal 14 maggio e fino al 30 settembre. Anche il modello Redditi può essere modificato dal 14 maggio ma può essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre.
18 Maggio	RITENUTE SUI REDDITI (*)	Versamento ritenute operate nel mese precedente per: - Redditi di lavoro dipendente e assimilato; - Redditi di lavoro autonomo; Altre ritenute alla fonte.
	IVA (*) <i>(contribuenti con obbligo mensile e trimestrale)</i>	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'IVA relativa al mese/trimestre precedente
	INPS (*)	Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti, gestione separata, sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi/a progetto
20 Maggio	ENASARCO <i>1 trim 2020</i>	Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre gennaio-marzo 2020.
25 Maggio	INTRASTAT <i>(contribuenti con obbligo mensile)</i>	Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE. Decreto "Cura Italia": termine prorogabile al 30 giugno 2020
1 Giugno (**)	COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA <i>1 trim 2020</i>	Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al 1° trimestre 2020. Decreto "Cura Italia": termine prorogabile al 30 giugno 2020
	SALDO E STRALCIO	Il D.L. 18/2020 ha previsto il differimento al 31.05.2020 della rata in scadenza il 31.03.2020
	ROTTAMAZIONE TER	I nuovi termini di pagamento introdotti dal D.L. 18/2020 prevedono il differimento al 31.05.2020 della rata scaduta il 28.02.2020.

(*) L'art. 18 del D.L. 8.04.2020, n. 23, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8.04.2020, n. 94, prevede la sospensione dei versamenti in autoliquidazione di aprile e maggio 2020 relativi a ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/1973, e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale; Iva; contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria

- per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno subito nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019, la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:
 - a) di almeno il 33% (se nell'anno precedente hanno prodotto ricavi e compensi non superiori a € 50 milioni);
 - b) di almeno il 50% (se nell'anno precedente hanno prodotto ricavi e compensi superiori a € 50 milioni).
- Per i soggetti di cui alla lettera a), con domicilio o sede nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti Iva si applica a prescindere dall'ammontare dell'anno precedente di ricavi e compensi;
- per i soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 31.03.2019.

I versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 30.6.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

(**) Per i versamenti di imposte e contributi i cui termini sono stati sospesi dal D.L. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia) resta ferma, qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione di cui all'art. 18 del D.L. 23/2020, la ripresa dei versamenti in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio.

Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti.